



COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 21/08/2014

Prot. n. 1257 del 8 SET. 2014

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della UIC (Imposta Comunale Unica) – Regolamento tassa sui rifiuti (T.A.R.I.).

L'anno duemilaquattordici, il giorno **ventuno** del mese di **Agosto**, alle ore 12,20, nella sala Consiliare, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato ai sensi dell'art.15 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco, sig. Palma Domenico.

All'adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri per il presente oggetto:

CONSIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
1- PALMA DOMENICO /Sindaco	X		7- VENDITTI SERGIO		X
2- PANELLA GIOVANNI	X		8- DI GIANFILIPPIO DOMENICO		X
3- GALLESE ANTONELLO	X		9- CHERUBINI CAMILLO		X
4- TERRAMANO RAIMONDO	X		10- DE ROSA MARIVERA		X
5- ANGELUCCI ANGELUCCI OLGA ANTONELLA	X		11- GIOVANNONE GIORGIO		X
6- PATIERNO SALVATORE	X				
			TOTALE	6	5

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Assunta D'Agostino

Consiglieri Presenti n. 5 (più il Sindaco)

Consiglieri assegnati n° 10 (più il Sindaco) - in carica n° 10 (più il Sindaco).

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

L'Assessore esterno Emilia Verdecchia senza diritto di voto è entrata alle ore 12,30.

I consiglieri Venditti- De Rosa e Giovannone sono usciti alle ore 12,52


IL SEGRETARIO COMUNALE
 D.ssa Assunta D'Agostino


Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione come in **allegato n. 1**, avente ad oggetto: “**Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della UIC (Imposta Comunale Unica) – Regolamento taxa sui rifiuti (T.A.R.I.)**.”

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs 267/00 in ordine alla regolarità tecnica (**in calce** alla proposta);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs 267/00 in ordine alla regolarità contabile (**allegato n. 2**);

Visto il parere dell’Organo di Revisione sul Regolamento per la disciplina del Tributo T.A.R.I. (**allegato n. 3**);

Visto il Regolamento per l’imposta Unica Comunale (UIC) (**allegato n. 4**)

Udita la relazione del Vice Sindaco Assessore al Bilancio dr. Giovanni Panella.

Considerato che non ci sono interventi si passa alla votazione in forma palese e per alzata di mano.

Presenti e votanti n. 6

Voti favorevoli: unanimità.

Il Consiglio Comunale con il risultato della votazione sopra indicato

DELIBERA

5. Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale delle disposizioni del presente provvedimento
6. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC), Regolamento taxa sui Rifiuti T.A.R.I.
7. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2014.
8. Di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dalla legge 147/2013.

In continuazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione favorevole unanime resa altresì in forma palese e per alzata di mano, su n. 6 presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa *Anna D'Agostino*



COMUNE DI LUCO DEI MARSI
Provincia di L'Aquila

Allegato alla verbale
delibera P.C. n. 25
del 21 AGO 2014

Ufficio: TRIBUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Assessorato.



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Comunale Unica)- Regolamento tassa sui Rifiuti (T.A.R.I).

Proposta di deliberazione

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata dal decreto legge del 6 marzo 2014 n.16, convertito in legge 2 maggio 2014 n.68, è stata istituita, l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e, infine, della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto che l'art.704 della stessa legge 147/2013, ha abrogato l'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che istituiva la tassa sui rifiuti e sui servizi (Tares) per l'anno 2013;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di approvare un regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina della componente TARI, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni :

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Vista la bozza di regolamento comunale IUC – Regolamento tassa sui Rifiuti T.A.R.I., allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art.27, comma 8 della Legge 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D,Lgs 18.08.2000, n.267;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA


1. di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale delle disposizioni del presente provvedimento
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), Regolamento tassa sui Rifiuti TA.RI;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2014;
4. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dalla legge 147/2013.

Luco dei marsi, 11/08/2014

REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Sorge)



Allegato alla nr 1
delibera P.C. 25
del 12 1 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D. Assunta D'Agostino
Segretario



REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Dott. Antonio Sorge)



Allegato alla no. 2
delibera C.C. n. 25
del 21 AGO 2014
IL SEGRETARIO CONTABILE
D.ssa Assunta 


COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DELL'AQUILA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
relativo al
REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C.

REGOLAMENTO per la DISCIPLINA del TRIBUTO
T.A.R.I.

Allegato alla № 3
delibera R.C. n. 25
del 21 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Assunta D. 

La sottoscritta Mazzocchi Felicia, iscritta nel registro dei Revisori legali dei conti n. 66520, nominata Revisore dei Conti Unico del comune di Luco Dei Marsi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 luglio 2012, esercitando la sua funzione nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 267/2000,

premessi

- Che con la legge di stabilità 2014 (n. 147/2013 del 27 dicembre 2013) è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale – più avanti denominata I.U.C. – che attiene agli immobili esistenti nel territorio comunale ed ai servizi che l'Ente eroga ai propri cittadini;
- Che la I.U.C. si compone:
 - dell'imposta municipale propria - IMU - che è di natura patrimoniale ed è determinata sul presupposto della proprietà dell'immobile,
 - della Tassa sui Servizi Indivisibili - T.A.S.I. - che è determinata a carico del proprietario dell'immobile e dell'utilizzatore secondo le disposizioni di legge,
 - della Tassa sui Rifiuti – TARI – a copertura dei costi che l'ente sostiene per l'erogazione dello specifico servizio;
- Che per la TARI, come da specifica proposta di delibera del Consiglio Comunale, si rende necessaria l'adozione di apposito regolamento per la disciplina del tributo nei termini di legge;
- Che, in merito ai pareri richiesti all'Organo di Revisione dell'Ente, con il Decreto Legge n. 174 /2012 del 10 ottobre 2012, le previsioni di cui all'art 239 T.U.E.L. sono state ampliate

come segue: "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di regolamento citate,

tanto premesso,

esprime parere favorevole in ordine alle proposte di introduzione della I.U.C. e più precisamente alla proposta di adozione del regolamento TARI dando atto della rispondenza alle previsioni di legge ivi contenute.

In merito alla imminente applicazione e determinazione dei tributi in sede di bilancio di previsione 2014 al fine di conseguire la necessaria congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni ed in considerazione della ulteriore riduzione dei trasferimenti attesi dallo Stato centrale, si raccomanda di tenere debitamente conto di tutti gli elementi di costo diretti e indiretti per la formazione delle tariffe.

Luco Dei Marsi, 20 agosto 2014

L'ORGANO DI REVISIONE

DR.SSA FELICIA MAZZOCCHI



Allegato alla nr 3
delibera C.C. nr 25
del 21 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Assunta D'Agostino



Allegato al N.º 4
delibera C.C. n.º 25
del 21 AGO 2014

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa ASSUNTA


Regolamento TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(art. 1, comma 682, legge 27.12.2013, n. 147)

Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 21 AGO 2014

METODO NORMALIZZATO

INDICE

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 1 - Istituzione del tributo
- Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all' urbano
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Soggetto passivo
- Art. 6 - Presupposto oggettivo
- Art. 7 - Definizioni
- Art. 8 - Locali esclusi dal tributo
- Art. 9 - Definizione di aree imponibili
- Art. 10 - Aree escluse dal tributo
- Art. 11 - Decorrenza del tributo
- Art. 12 - Vincolo di solidarietà
- Art. 13 - Istituzioni scolastiche

CAPO II Costi del servizio e criteri per la determinazione delle tariffe TARI

- Art. 14 - Piano finanziario
- Art. 15 - Commisurazione della tariffa
- Art. 16 - Composizione della tariffa

CAPO III Classificazione delle utenze e delle categorie di utenza

- Art. 17 - Categorie di contribuenza
- Art. 18 - Utenze domestiche
- Art. 19 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 20 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 21 - Utenze non domestiche
- Art. 22 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Determinazione della superficie imponibile
- Art. 24 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 25 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

CAPO IV Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

- Art. 26 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni
- Art. 27 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 28 - Riduzioni per minore produzione di rifiuti
- Art. 29 - Criteri per le agevolazioni TARI
- Art. 30 - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche
- Art. 31 - Riduzioni utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 32 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali



SEGRETERIA COMUNALE
Dott. Anna Di Costantino

CAPO V
Disciplina del tributo giornaliero e tributo provinciale

- Art. 33 - Tributo giornaliero
- Art. 34 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive
- Art. 35 - Tributo provinciale

CAPO VI
Dichiarazione e gestione del tributo

- Art. 36 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 37 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 38 - Termini per il pagamento del tributo
- Art. 39 - Versamento del tributo
- Art. 40 - Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 41 - Rimborsi
- Art. 42 - Somme di modesto ammontare
- Art. 43 - Funzionario responsabile del tributo

CAPO VII
Accertamenti - Sanzioni - Contenzioso

- Art. 44 - Accertamenti
- Art. 45 - Sanzioni
- Art. 46 - Contenzioso
- Art. 47 - Trattamento dei dati personali

CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 48 - Clausola di adeguamento
- Art. 49 - Entrata in vigore e abrogazioni

Allegati

- Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- Allegato B: Categorie di utenze non domestiche



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. SSB/Assunta D'Agostino

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del tributo

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - ◆ definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - ◆ classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - ◆ esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. Stefano Di Gregorio

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose di cui alla deliberazione interministeriale del 27.07.1984, emessa in attuazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 come chiarito nella circolare della Regione Abruzzo prot. RA/184188 del 09/09/2011, riportati nell'allegato A.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'art. 3, comma 3.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una SCIA o altro titolo autorizzatorio rilasciato dal competente ufficio.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. ...
D. ...

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici adibite all'allevamento di animali, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
 - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
 - h. le utenze domestiche e relative pertinenze inutilizzate privi di tutte le utenze (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica).
3. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. Cesare Agostino

5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Definizione di aree imponibili

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Art. 10 - Aree escluse dal tributo

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'art. 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11 - Decorrenza del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. C. S. S. *Antonella Di Agostino*

2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato B, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23 - Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 13.11.1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
6. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'art. 1, comma 645, della L. n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27.07.2000, n. 212.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. SSB
D. SSB
D. SSB

7. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
8. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 24 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 25 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta del 50% per le utenze non raggiunte ancora dal servizio di raccolta porta a porta.

CAPO IV

Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

Art. 26 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 27 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;



L. SEGRETARIO COMUNALE
D. 050 *Assunta D'Agostino*

- b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata¹:
- a) **10%** per abitazioni con unico occupante;
 - b) **10%** per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) **20%** per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) **10 %** per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.

Art. 28 - Riduzioni per minore produzione di rifiuti

- 1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione al compostaggio domestico.
- 2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione in misura pari al 10% della parte fissa e della parte variabile della tariffa, dietro presentazione di regolare domanda.

Art. 29 - Criteri per le agevolazioni TARI

- 1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
- 2. Le agevolazioni sono applicate in relazione al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
- 3. In relazione all'ipotesi di cui al comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione del servizio.
- 4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 30 - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche

- 1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel



rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 31 - Riduzioni utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 32.

Art. 32 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:



LEGGI COMUNALE
Dessa Agostino Agostino

8. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
9. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
11. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 34 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 35 - Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

CAPO VI

Dichiarazione e gestione del tributo

Art. 36 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;



L. SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Anna D'Agostino

- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
 3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 37 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE
 D. SSA *Alcide D'Agostino*

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 38 - Termini per il pagamento del tributo

1. La TARI è corrisposta in n. **4** (quattro) rate alle seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il **30 Aprile** dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il **30 giugno** dell'anno di competenza;
 - 3° rata entro il **30 settembre** dell'anno di competenza;
 - 4° rata entro il **30 novembre** dell'anno di competenza.
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il **30 giugno** di ciascun anno.
4. Per l'anno **2014** la TARI è corrisposta in tre rate scadenti il 30 giugno, il 30 Agosto e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno.
5. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
6. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. SSA *Assunta D'Agostino*

della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

7. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 20 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

Art. 39 - Versamento del tributo

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 40 - Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il competente ufficio può concedere rateazioni sino a 6 rate mensili, con un importo minimo di € 100,00 a rata, su istanza da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Art. 41 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 42 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27.12.2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 10,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa *Albina D'Agostino*

Art. 43 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

CAPO VII

Accertamenti – Sanzioni – Contenzioso

Art. 44 - Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 45 - Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 46 - Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 47 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa *[Signature]* D. Agostino

CAPO VIII


Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 49 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.



Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. SA. *Abundo D'Agostino*

**Categorie di utenze non domestiche
(comuni oltre 5.000 abitanti)**

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Autorimesse magazzini senza alcuna vendita dir.
4	Tende tappeti cappelli antiquariato
5	Alberghi ed altre strutture ricettive con ristorante
6	Alberghi ed altre strutture ricettive senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio
21	Discoteche, night-club
22	Attività artigianale parrucchiera estetista
23	Banchi di mercato beni durevoli
24	Mense birrerie hamburgerie
25	Ipermercati di generi misti
26	Banchi di mercati generi alimentari

23



IL SINDACO COMUNALE
 D.ssa *Anna D'Agostino*

Letto e sottoscritto;

IL SINDACO
f.to Domenico Palma

IL CONSIGLIERE
f.to dott. Giovanni Panella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- **CHE la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 1- 8 SET. 2014
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (N. 697 Reg. Pub.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

- **CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il :** - 8 SET. 2014

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/00);




Li 1- 8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Luco dei Marsi, li - 8 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Assunta D'Agostino